

CESPEC
XV Seminario dei Giudici dell'esecuzione
SAN SERVULO - VENEZIA 24 settembre 2022

La riforma del processo esecutivo: iter di approvazione del Progetto di distribuzione e predisposizione di modelli per la celere definizione della procedura esecutiva

Dott.ssa Valentina Imperiale (Tribunale di Palermo)

Premessa: la funzione della distribuzione

- ▶ La finalità del processo esecutivo, come è noto, consiste nella trasformazione, mediante la fase liquidatoria, del bene, o dei beni, del debitore, o dei debitori, in denaro.
- ▶ La distribuzione del ricavato, rappresenta **il momento di sintesi in cui la forza statutale,** applicata coattivamente sul patrimonio del debitore, concretamente realizza la domanda soddisfattiva di ciascun creditore concorrente nella singola procedura.

Le prassi sull'approvazione del pdr: il ruolo tradizionale del giudice dell'esecuzione

- ▶ Le competenze occorrenti alla corretta redazione del progetto di distribuzione, non sono di tipo meramente matematico, ma essenzialmente giuridiche - in quanto volte a disciplinare il concorso dei creditori e attribuire a ciascuno, né più né meno, di quanto spettantegli per legge - sono state presidiate dal solo giudice dell'esecuzione, ammettendo, in forza di una interpretazione letterale, rigorosa e restrittiva dell'art. 591 bis, comma terzo n. 12, che ha visto assegnare al professionista delegato unicamente la stesura (*formazione*) di una bozza di quel progetto che poi passava per l'esame, la eventualmente modifica e, certamente, l'approvazione, unicamente dal giudice dell'esecuzione.
- ▶ Il percorso argomentativo seguito, sul punto, non è dissimile, da quello analogamente prospettato e disciplinato con riferimento alla fase del trasferimento del bene pignorato, dove al professionista nominato si delega la materiale stesura della minuta del decreto di trasferimento (ai sensi del comma ottavo dell'art. 591 bis c.p.c.), rimanendo prerogativa esclusiva del giudice dell'esecuzione l'emissione del relativo decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

Argomenti a sostegno di questa tesi: a) di ordine letterale e sistematico:

- ▶ l'art. 591 bis comma 3, n. 12) evoca un potere del delegato di sola *formazione del progetto*; il riferimento al termine *udienza* dell'art. 596 c.p.c. ("**fissando** l'udienza per la loro *audizione*") aveva fatto propendere per una lettura sistematica delle norme tendente a ritenere che l'*approvazione* del progetto di distribuzione, atto finale dell'udienza a ciò deputata per l'audizione delle parti - le quali, ai sensi del successivo articolo 597 c.p.c., possono anche non comparire -, fosse riservata unicamente al giudice dell'esecuzione.
- ▶ A sostegno di tale, non peregrina, soluzione ermeneutica si citavano, tradizionalmente:
 - art. 127 c.p.c. "*l'udienza è diretta dal giudice o dal presidente del collegio*";
 - art. 485 c.p.c. in tema di audizione della parti ove si prevede che il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione "*davanti a lui*" degli altri interessati;
 - alcuni precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass., Sentenza n. 11178 del 12/11/1997).
- ▶ Evidente cattivo coordinamento delle altre norme (artt. 596 e 598 c.p.c.) ove si affianca, quale soggetto, accanto al giudice dell'esecuzione, anche il Professionista delegato nominato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., tanto nella fase di fissazione dell'udienza (*fissando*) quanto nella fase di esecuzione (*ordina il pagamento*)

b) In termini di complessità dell'attività

- ▶ la consapevolezza della complessità nella stesura del progetto di distribuzione, che richiede spesso competenza interdisciplinare e il compimento di tutta una serie di complicate attività aveva reso necessario immaginare un sistema in cui il controllo del giudice dell'esecuzione sulla correttezza giuridica del progetto si debba esercitare in udienza;
- ▶ Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017 in motivazione “E però la predisposizione del progetto di distribuzione **non è attività semplice, che si risolve uno actu, implicando invece** (come è noto, soprattutto in presenza di una pluralità di ragioni di credito concorrenti o, in generale, di pluralità di masse attive o passive da ricostruire, quale era - tra l'altro - il caso in esame, visto il numero dei creditori) **un vero e proprio subprocedimento, articolandosi nella preliminare ricostruzione della somma ricavata e nella successiva puntuale individuazione del totale delle ragioni creditorie potenzialmente concorrenti e del loro preciso ammontare con suddivisione delle eventuali quote in chirografo e in privilegio nelle classi successivamente ordinate**, al qual fine è indispensabile l'acquisizione di tutti i documenti necessari e, coerentemente con i regimi via via applicabili, non solo in base agli atti già prodotti, ma pure di quelli che gli interessati potrebbero ancora produrre, visto che esclusivamente da quei documenti dipende dapprima la stessa ammissione del credito alla distribuzione, poi la sua quantificazione - sovente particolarmente complicata - e solo all'esito la sua collocazione (non di rado pure in base ad una ripartizione del totale del credito in differenti quote di privilegio o chirografo)”.

c) di carattere sostanziale sulla legittimazione del potere

il debitore *perde* la “titolarità” sul bene pignorato, fisicamente individuato, con il decreto di trasferimento o con l’ordinanza di assegnazione, ma il suo diritto si *trasferisce* dalla cosa pignorata alla somma di denaro ricavata. Tale diritto si mantiene fino alla ordinanza di distribuzione, a cui fa seguito la fase di esecuzione con l’effettivo pagamento

Una conferma di quanto appena esposto la si ricava direttamente dall’art. 632, comma secondo, e, in via interpretativa, dalla previsione contenuta nell’art. 510, ultimo comma, c.p.c., entrambe norme che non subiscono alcuna modifica dal rimaneggiamento operato dal legislatore delegante, né da quello che sembra operare il legislatore delegato. In altri termini, qualora l’estinzione avvenga dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, il debitore perde definitivamente il bene pignorato, essendosi ormai il suo diritto sulla cosa trasformato, quanto ad oggetto, in diritto sulla somma ricavata, che, infatti, è a lui consegnata.

Conseguentemente, se è vero che dopo la vendita, il ricavato della stessa appartiene al debitore - circostanza difficilmente confutabile - la esternalizzazione del potere giurisdizionale, finanche al provvedimento di approvazione della distribuzione, implicava ammettere anche che il soggetto delegato dal giudice dell’esecuzione potesse compiere un atto ad effetti traslativi, dal debitore al creditore pignorante e a quelli concorrenti ed intervenienti.

L’evoluzione sull’iter di approvazione del progetto di distribuzione è legato all’evoluzione della figura del delegato e dei suoi poteri.

L'evoluzione sull'iter di approvazione del progetto di distribuzione non è, in prima battuta, legislativa

- ▶ La fase della distribuzione del ricavato non ha, per lungo tempo, interessato - almeno direttamente - il legislatore. Le novità legislative sono da ancorare:
 - ▶ al 2005-2006 (in tema di accorgimenti per il coordinamento della fase distributiva con la nuova disciplina dettata in materia di intervento non titolato e non riconosciuto);
 - ▶ al 2016 (prima con l'art. 4, comma 1, lett. i, del d.l. 3 maggio 2016, n. 59 e, poi, con la legge di conversione, con modificazioni, del 30 giugno 2016, n. 119), quando il legislatore è intervenuto sulla distribuzione, modificando una sola norma, ossia l'art. 596 c.p.c., con lo specifico scopo di accelerare la soddisfazione dei crediti, facendo ricorso alla distribuzione "*anche parziale*" (comma primo) e prevedendo l'aggiunta di un ultimo periodo al comma 1, in tema di misura massima di tale distribuzione parziale, che "*non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire*".

Le radici del cambiamento: l'esternalizzazione del potere del g.e.

- ▶ Come è noto, il ruolo del giudice dell'esecuzione, in tutte le fasi del processo esecutivo, ha subito un percorso via via di *erosione del potere* (a partire dalla l. 302/1998), mediante la valorizzazione del meccanismo di ampliamento del contenuto della delega al professionista nominato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. (*esternalizzazione del potere* c.d. outsourcing).
- ▶ Le prassi diverse di alcuni Tribunali che hanno adottato dei modelli organizzativi che in larga parte anticipavano il contenuto dell'attuale assetto normativo;
- ▶ Le delibere consiliari (dell'11.10.2017 e del 6.12.2021)
- ▶ L'elaborazione della giurisprudenza sui poteri del professionista delegato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 4149 del 13/02/2019, che hanno posto, sensibilmente, l'attenzione sui poteri **giurisdizionali** del delegato, quale alter ego dell'ufficio del giudice dell'esecuzione e non quale mero ausiliario. Si era, infatti, sostenuto, al fine di estendere al custode dei beni pignorati o sequestrati e al professionista Delegato il divieto di comprare stabilito dall'art. 1471 n. 2 cod. civ., che il delegato (ormai indefettibile per il carattere di normalità della delega delle operazioni di vendita) quando nominato, esercita funzioni *lato sensu* di c.d. giurisdizione esecutiva ed è, pertanto, qualificabile come ausiliario *sui generis*, alla stregua di un quasi *alter ego* dell'ufficio del giudice dell'esecuzione, espletando attività di giudice e cancelliere al tempo stesso).
- ▶ Le legge delega e il decreto legislativo delegato completano questo percorso mediante una opportuna riscrittura delle norme e, non a caso, anche degli artt. 179 ter e 179 quater delle dd. aa. c.p.c. (secondo le indicazioni contenute al comma 11 dell'art. 1) della legge delega).

Gli altri possibili iter di approvazione del progetto di distribuzione in via interpretativa

- ▶ Alcuni Tribunali, nel pregevole intento di ottimizzare i tempi della procedura esecutiva - fin troppo sacrificati dalla difficoltà di prevedere un **numero esigibile di udienze** dinanzi al giudice dell'esecuzione, già investito di una molteplicità di altre attività e di altre udienze (per esempio, quelle ai sensi dell'art. 569 c.p.c. ovvero quelle di conversione e trattazione dei procedimenti in fase sommaria) - erano approdati ad una prassi che vedeva delegare al professionista, nominato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., non solo la mera *formazione* del progetto di distribuzione (ai sensi del comma terzo n. 12 del citato articolo 591 bis c.p.c.), ma anche la stessa fase di *approvazione* del progetto, affidandogli il compito dell'audizione delle parti interessate davanti a sé.
- ▶ In via interpretativa, infatti, si deve notare che l'art. 596 c.p.c. utilizza l'espressione "*fissando l'udienza*" dopo avere indicato quali soggetti *il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato*". Si era ammesso che, accanto all'interpretazione secondo cui il giudice dell'esecuzione possa fissare davanti a sé l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, **conforme alle regole di sintassi**, fosse possibile anche ammettere
 - ▶ a) che il giudice dell'esecuzione possa fissare un'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione *davanti al professionista delegato*;
 - ▶ b) che lo stesso *professionista delegato* possa fissare un'udienza *dinanzi a sé* per il medesimo scopo.
- ▶ Si recuperava il ruolo del giudice dell'esecuzione nell'attività di *controllo preventivo* di tale progetto, implicitamente necessario come deducibile dal tenore letterale dell'art. 591 bis comma terzo n. 12 c.p.c. che pone(va) l'attenzione sul potere dell'organo giudiziario di apportare variazioni al progetto, conseguenti, pertanto, ad una ineludibile attività di controllo.
- ▶ A chiusura di questo ragionamento, si osservava che la tutela delle posizioni delle parti - e segnatamente di quelle che hanno maggiormente interesse ad una corretta formulazione ed approvazione del progetto di distribuzione, ossia dei creditori - non poteva, in ogni caso, sfuggire ad un controllo del giudice di tipo "successivo" ed "eventuale", dagli stessi sollecitabile per il tramite delle contestazioni distributive che, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., restavano - e lo sono tutt'ora - rimesse alla sola competenza del giudice dell'esecuzione.
- ▶ PRASSI: UDIENZA DINANZI AL PD O AL GOT

La spinta derivante dall'attività consiliare del Consiglio Superiore della Magistratura

- ▶ Il cambiamento di rotta, inaugurato da singole esperienze organizzative di alcuni Tribunali, è stato espressamente valorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che, con la delibera dell'11.10.2017, ha approvato "*le linee guida funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari*", ove, **al paragrafo 18**, dedicato alla fase del riparto, il Consiglio, muovendo dal collegamento sistematico degli artt. 591-bis, n. 12, 596, comma 1, e 598 c.p.c., esortava alla delega al professionista anche dell'udienza per l'approvazione del piano di riparto, **in quanto funzionale a ridurre il tempo-udienza del giudice.**
- ▶ Sulla stessa scia, ancor più di recente, con la delibera del 6 dicembre 2021 (denominata Buone prassi nel settore delle esecuzioni - Aggiornamento Linee guida), **al paragrafo 16**, il Consiglio Superiore della Magistratura sottolineava che la prassi di delegare anche l'udienza per l'approvazione del piano di riparto al professionista, **aveva avuto una larga diffusione in applicazione delle misure di contrasto all'emergenza pandemica**, nell'ottica di ridurre il tempo-udienza del giudice nonché gli accessi in tribunale dei soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura.
- ▶ **IL SISTEMA AUSPICATO DALLE BUONE PRASSI:** le delibere consiliari invitavano, da un canto, il giudice dell'esecuzione a **predisporre, nell'ordinanza di vendita - o con modelli a parte -, le istruzioni per il delegato quanto ai criteri giuridici, alla forma e al contenuto del Piano di riparto**, con l'evidente fine di ridurre e contenere le contestazioni allo stesso; dall'altro canto, invitavano il **Delegato a fissare, già nello stesso verbale di aggiudicazione provvisoria, la data dell'udienza per l'approvazione del progetto finale.**
- ▶ **Ratio:** efficienza delle procedure esecutive e celerità nella definizione delle stesse. La fase distributiva, infatti, partecipa a pieno titolo di tale obiettivi e ne è intrinsecamente coinvolta, nella misura in cui la sua efficienza e rapidità consente di **liberare capitali** da inserire nel mercato.
- ▶ **Limiti:** Secondo il modello consegnato dalle Buone prassi, il delegato avrebbe dovuto, già nel corpo del provvedimento di **aggiudicazione provvisoria**, prevedere e fissare la data dell'udienza nella quale si sarebbe discusso il redigendo progetto di distribuzione. Tale previsione non sembra coordinarsi con la circostanza che, al momento dell'aggiudicazione provvisoria, ancora pende il termine per il pagamento del saldo prezzo e che il mancato versamento dello stesso comporterà la decadenza dell'aggiudicatario con inevitabile impossibilità di accedere alla fase successiva del riparto.

La legge del 26 novembre 2021 n. 206, art. 1, comma 12, lettera m)

- ▶ Il legislatore delegante, consapevole che l'apporto che nell'ultimo ventennio è stato dato alle procedure esecutive, nel senso di una loro razionalizzazione e organizzazione, è da rintracciarsi, oltre che nell'incessante attività dei giudici dell'esecuzione, anche nel fondamentale ausilio per l'intero ufficio esecutivo dato dall'operato dei professionisti di cui all'art. 591- bis c.p.c. (ossia avvocati, commercialisti e notai), prevede che:
 - ▶ il professionista delegato procede alla **predisposizione** del progetto di distribuzione del ricavato **in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione**, sottoponendolo alle parti e **convocandole innanzi a se'** per l'audizione, nel rispetto del **termine di cui all'articolo 596** del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, il professionista delegato **lo dichiara esecutivo** e provvede **entro sette giorni** al pagamento delle singole quote agli aventi diritto **secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione**.
- ▶ La legge delega, in maniera opportuna, sembra superare in via legislativa ogni questione sulla legittimazione del potere in capo al Professionista Delegato di provvedere direttamente all'audizione delle parti per l'approvazione del progetto di distribuzione.
- ▶ In questo mutamento di prospettiva, il fulcro centrale è svolto dalla predisposizione di modelli organizzativi uniformi in grado di assicurare il miglior funzionamento della procedura esecutiva.

Schema di decreto legislativo delegato

- ▶ Nuovo art. 591 bis comma terzo n. 12, c.p.c.: *il professionista delegato provvede alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 596*. Si elimina quel passaggio della norma che rimetteva al giudice dell'esecuzione, dopo la consultazione del progetto di riparto e l'apporto di eventuali modifiche, di provvedere lui stesso ai sensi dell'articolo 596.
- ▶ la portata innovativa della disciplina è da rintracciare proprio nell'art. **596 c.p.c.** che subisce, secondo quanto attualmente prospettabile dalla lettura dello schema di decreto legislativo, una significativa riscrittura.
- ▶ N.B.: l'art. **591 bis c.p.c.** si segnala per la portata innovativa con riferimento alla **disciplina connessa alla vendita diretta** disciplinata dai nuovi articoli 568 bis e 569 bis c.p.c., atteso che, **al comma 10**, prevede che, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'art. 569 bis quarto e quinto comma - ossia nell'ipotesi di aggiudicazione in tema di "vendita diretta" con offerta dichiarata ammissibile ovvero nel caso in cui un creditore si opponga all'aggiudicazione e il giudice dell'esecuzione provvede alle forme di vendita di cui al quinto comma - al professionista sono delegate la riscossione del prezzo e *le operazioni di distribuzione del ricavato*".

Art. 596, commi 1 e 2, c.p.c. nuova formulazione

- ▶ *Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.*
- ▶ *Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dalle parti e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.*
- ▶ La significativa novità è indubbiamente rappresentata dall'aver eliminato ogni riferimento al giudice dell'esecuzione quale soggetto attivo tanto nella fase di *formazione* del progetto di distribuzione, quanto nella successiva fase della sua *approvazione*.
- ▶ L'iter che se ne delinea è il seguente: il progetto redatto dal professionista verrà *trasmesso* al giudice dell'esecuzione, *entro trenta giorni* dal versamento del saldo prezzo; il giudice dell'esecuzione, dopo avere esercitato il suo controllo sullo stesso, financo apportandovi delle variazioni ove necessarie (*entro dieci giorni*), provvederà al deposito dello stesso nel fascicolo dell'esecuzione per la consultazione delle parti; a quel punto, esclusivamente il professionista delegato provvederà a fissare l'udienza per l'audizione delle parti nei successivi *trenta giorni*, con comunicazione che deve arrivare *almeno dieci giorni prima*.

Considerazioni ad una prima lettura

- ▶ 1) il progetto di distribuzione vede la luce solo dopo che si sia incamerato il **saldo prezzo**, rivelandosi, come sopra accennato, inidonea la previsione contenuta nelle buone prassi di provvedere, a cura del delegato, alla fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di riparto, fin già dall'aggiudicazione provvisoria, non potendo, in quel momento, essere certi che si debba aprire la fase della distribuzione e potendosi verificare, di contro, che l'aggiudicatario non provveda al versamento del prezzo.
- ▶ 2) **generale attenzione** del legislatore delegato ai **tempi della fase di distribuzione** (“non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo” con quella “entro trenta giorni”).
- ▶ 3) **la previsione ricalca quella della vecchia norma** e va intesa in relazione all'attuale assetto del processo civile telematico, ove i depositi degli ausiliari confluiscono nel fascicolo telematico. Ne consegue che il professionista deposita già nel fascicolo telematico per la consultazione del giudice dell'esecuzione (oltre che di tutte le parti che, in quanto costituite, possono comunque consultarlo mediante accesso al fascicolo). Quest'ultimo (il giudice dell'esecuzione), ove ritenga di apportarvi modifiche, disporrà con separato provvedimento, nella forma del decreto interlocutorio, al delegato gli accorgimenti da apportare, assegnandovi anche un termine. Ove, invece, il progetto di distribuzione non necessiti di alcuna variazione - ovvero, nell'esempio sopra esposto, il professionista delegato abbia provveduto a redigere un progetto di distribuzione in rettifica, conforme alle direttive del giudice dell'esecuzione -, il giudice potrebbe provvedere con un mero visto, con il quale manda al delegato per la prosecuzione, ossia per la convocazione delle parti, dovendosi ritenere definitivamente non praticabile la prassi di fissare apposita udienza o davanti a sé stesso o davanti al giudice onorario.
- ▶ 4) **V'è da chiedersi** se resta in capo al giudice dell'esecuzione il potere di poter sempre convocare davanti a sé le parti per il l'approvazione del progetto o se tale prerogativa non sia esclusiva del professionista delegato. Tale potere è stato espressamente riconosciuto dal **comma quarto** nelle ipotesi residuali in cui il giudice dell'esecuzione non disponga la delega delle operazioni di vendita, ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita per un maggior presidio degli interessi delle parti (vedi anche art. 597 c.p.c. in materia di mancata comparizione dinanzi al professionista delegato ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione nella sola ipotesi dell'art. 596, comma 4, c.p.c.). **Se il professionista delegato esercita, in ausilio al giudice dell'esecuzione, un potere che dallo stesso proviene, non vi sarebbero ostacoli ad ammettere che tale approvazione possa avvenire davanti a lui, ma, a parte ipotesi eccezionali, se ne dovrebbe ridurre al minimo il ricorso, finendo, altrimenti, per tradire gli obiettivi di celerità ed efficienza del legislatore della riforma del codice di rito.**

L'organizzazione del giudice dell'esecuzione

- ▶ la portata decisiva della previsione è da ricercare nel rimando, mediante un breve inciso, alle *“direttive impartite dal giudice dell'esecuzione”*.
- ▶ Tale necessità era stata espressamente invocata dalle delibere consiliari, le quali avevano avvertito come buona prassi, la predisposizione di *“istruzioni per il delegato quanto ai criteri giuridici, alla forma ed al contenuto del piano di riparto, per prevenire in radice - propiziando la formulazione di progetti di distribuzione giuridicamente corretti - eventuali controversie”*. E l'incentivo all'attività di organizzazione mediante ricorso a modelli standardizzati risulta già da altre norme che il legislatore delegato sembra aver voluto riformare (v. art. 570 c.p.c. in tema di avviso di vendita redatto in conformità ai modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione)
- ▶ Il giudice dell'esecuzione, quindi, recuperando il suo tradizionale potere di *dirigere* il processo esecutivo, ha il compito di uniformare l'attività dei delegati mediante la predisposizione sia di schemi-modelli standardizzati per l'avviso di vendita, del verbale di aggiudicazione e del decreto di trasferimento, sia mediante l'elaborazione di linee guide alla stesura del progetto di distribuzione che, in tale rinnovato scenario legislativo, sembrano apparire di importanza decisiva, oltre che una prerogativa irrinunciabile.
- ▶ In questa seconda fase, senza pretesa di esaustività, si cercherà di prospettare possibili soluzioni organizzative che, chiaramente, vanno di volta in volta, misurate con le distinte e variegate prassi dei Tribunali in cui le stesse si vorranno implementare.

1. MODELLI UNIFORMI

- ▶ Viste anche le indicazioni che già erano pervenute dalla Buone prassi-linee guida, ciascun Tribunale dovrebbe già avere provveduto a tale attività organizzativa, mediante la predisposizione di modelli standardizzati.
- ▶ A titolo meramente esemplificativo, si precisa che il Tribunale di Palermo, di cui la scrivente fa parte quale giudice della VI Sezione Civile, ha provveduto, in seguito all'aggiornamento delle buone prassi, alla creazione di un tavolo di lavoro, mediante apposito gruppo su *teams*, con una componente rappresentativa dei delegati, all'esito del quale sono stati predisposti alcuni modelli poi confluiti nella **circolare 1 /2022**, del 4.02.2022, pubblicata sul sito del Tribunale di Palermo www.tribunalepalermo.giustizia.it e consultabile alla sezione circolari..
- ▶ Si è ritenuto di dovere adottare dei **modelli standard**, approvati dalla Sezione e allegati alla circolare, da offrire ai delegati per lo svolgimento della loro attività. Si tratta essenzialmente dei seguenti modelli:
 - ▶ avviso di vendita (con e senza fondiario);
 - ▶ nota informativa in merito all'intervenuta aggiudicazione, contenente anche il canale pubblicitario con il quale l'aggiudicatario è venuto a conoscenza della vendita all'asta;
 - ▶ minuta del decreto di trasferimento con allegato l'elenco delle verifiche e dei contenuti che il decreto di trasferimento deve contenere nonché un indice degli allegati;
 - ▶ rendicontazione, da allegare alla minuta del decreto di trasferimento, delle spese sostenute dal delegato per la fase di vendita, rispetto al fondo spese liquidato e confluito nel conto aperto per ciascuna procedura esecutiva;
 - ▶ istanza, da allegare alla bozza del decreto di trasferimento, per la liquidazione dei compensi del delegato (comprendente le fasi 1, 2, 3 e 4 di cui al D.M. 227/2015);
 - ▶ rendicontazione delle spese legate agli adempimenti di cui al n. 11 dell'art. 591 bis c.p.c., (ossia quelle spese post pubblicazione del decreto di trasferimento);
 - ▶ direttive generali, indirizzate ai Professionisti Delegati, per la predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato; modello di richiesta di precisazione del credito; nota attestante attuazione del progetto approvato e chiusura conto.

2. LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

- ▶ Al fine di guidare il professionista delegato nell'elaborazione dell'attività, invero, molto complessa, della stesura del progetto di distribuzione sarebbe auspicabile elaborare delle vere e proprie linee guida per i Professionisti delegati per la formazione dei progetti di distribuzione nelle procedure esecutive individuali, contenente una vera e propria guida per la individuazione delle singole masse e la determinazione della somma da distribuire (ai sensi dell'art. 509 c.p.c.).
- ▶ Chiaramente tale scelta, in termini di opportunità, dipende dal livello di specializzazione e preparazione dei soggetti che, nei vari tribunali, si occupano di tali incarichi.
- ▶ In tal senso, si rimanda all'allegato n. 8 della già citata circolare n. 1/2022 del 4.02.2022 contenente "*Disposizioni relative all'adozione di modelli standard e linee guida per i principali atti e provvedimenti delle fasi liquidatoria e distributiva dell'espropriazione*", adottata dal Tribunale di Palermo, VI Sezione Civile e pubblicata sul sito del tribunale

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI

Linee guida per i sigg. Professionisti delegati per la formazione dei progetti di distribuzione
nelle procedure esecutive individuali

SSSSSSSSSS

SOMMARIO

1. Individuazione delle singole masse	2
2. Determinazione della somma da distribuire (art. 509 c.p.c.)	2
2.1 Ripartizione della liquidazione dei compensi del professionista delegato in caso di più masse attive	4
3. Detrazione delle somme da distribuire in prededuzione - Le spese privilegiate ex art. 2770 c.c.	5
4. Direttive generali su analisi e liquidazione delle spese legali	6
5. La graduazione dei crediti	7
5.1 I crediti ipotecari	8
5.2 La disciplina dell'art 2855 c.c.	9
5.3 La nozione di anno in corso: determinazione del biennio anteriore e dell'anno in corso alla data del pignoramento	11
5.4 Liquidazione del credito derivante da mutuo ipotecario (art. 2855 c.c.)	12
6. Indicazioni in tema di computo degli interessi	12
6.1 Interessi di mora	12
6.2 Contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente al D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) ..	14
6.3 Restituzione delle somme versate al creditore fondiario - criticità su applicazione art. 41 TUB - art. 55 R.D. 646/1905	14
7. Linee operative per formazione del progetto in presenzadi contratti di mutuo	16
8. Collocazione dei creditori chirografari	16
8.1 Casi particolari	17
8.2 Criteri di ripartizione in caso di incapienza	18
9. Concorso tra procedura concorsuale e individuale	18
10. Crediti derivanti da quote condominiali	19
11. Consigli utili per la formazione del progetto di distribuzione	20

3. La formazione del progetto di distribuzione ad opera del delegato ed il coordinamento con le altre attività delegate: es. la minuta del D.T.

- ▶ La previsione temporale della trasmissione del progetto di distribuzione ad opera del Professionista nei trenta giorni successivi all'avvenuta verifica del versamento del saldo prezzo appare troppo stringente.
- ▶ Infatti, il termine non risulta coordinato con quello di predisposizione e trasmissione al giudice dell'esecuzione della minuta del decreto di trasferimento, altra importante attività delegata. Ed, invero, si segnala che il nuovo articolo 591 bis c.p.c. lascia immutato il comma ottavo, a tenore della quale tale trasmissione, a cura del delegato, deve avvenire, avvenuto il versamento del saldo prezzo *senza indugio*.
- ▶ Conseguentemente, si dovrebbe ipotizzare - salvo a ritenere di depositare il progetto di distribuzione, prima del deposito della minuta del decreto di trasferimento - che il delegato dovrà provvedere al deposito di tale minuta o contestualmente al progetto di distribuzione o prima (per esempio, entro un termine di venti giorni dal pagamento).

4. La preventiva liquidazione dei compensi degli ausiliari e altre regole (es. i criteri per il rimborso di spese - compenso visurista)

- ▶ Il progetto di distribuzione **dovrebbe contenere già gli importi liquidati a titolo di compensi per gli ausiliari**. Conseguentemente, è bene che il giudice dell'esecuzione provvedi alla liquidazione di queste somme *prima* della formazione del progetto di distribuzione e **in un unico momento**, anche in un'ottima di razionalizzazione l'attività di intervento del giudice dell'esecuzione sul fascicolo, a seguito delle varie sollecitazioni provenienti dai delegati.
- ▶ Pertanto, il relativo termine (entro trenta giorni dal versamento del prezzo), che non ha certamente natura perentoria, dovrebbe coordinarsi, tenendo conto della prassi in vigore nel proprio Tribunale, con il termine previsto per tali adempimenti e, se del caso, è necessario che il giudice dell'esecuzione apporti dei correttivi al fine di evitare una modifica del progetto di distribuzione, con ricadute sui tempi della definizione della fase. Con tale circolare sopra riportata si è provveduto anche ad un generale ripensamento del momento in cui effettuare le liquidazioni in favore degli ausiliari, cercando di compendiare le stesse in un unico momento, quello dell'esame della bozza del decreto di trasferimento **dell'ultimo lotto o dell'unico lotto, salvo il caso di riparto parziale**, in modo tale da offrire ai professionisti, poi chiamati alla predisposizione del progetto finale di distribuzione, tutti i dati necessari per una compiuta e completa stesura di tale progetto.
- ▶ **Richieste di rimborso per spese sostenute per l'ausilio chiesto ad altri soggetti:** è il caso in cui il delegato sceglie di avvalersi di professionisti ausiliari (es. visuristi) per le attività di trascrizione del decreto di trasferimento e di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Si è indicato, preventivamente, in un'ottica di uniformità di trattamento, **un tetto massimo alla spesa non imponibile rimborsabile**, al fine di evitare di esitare, con criteri non sempre omogenei, distinte e variegiate richieste a seconda della peculiare organizzazione del Professionista Delegato.
- ▶ L'art. 2, comma quarto, del D.M. 227/2015, infatti, prevede che *“al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese”*.
- ▶ Più dettagliatamente, si è ritenuto di rimborsare **fino a € 50,00**, oltre accessori di legge, da porre a carico dell'aggiudicatario, per la trascrizione del decreto di trasferimento; **fino a € 60,00**, oltre accessori di legge, da porre a carico della procedura esecutiva, per la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, **fino a tre annotamenti** da eseguire; **fino a € 80,00** oltre accessori di legge, da **quattro a sei annotamenti** da eseguire per le suddette cancellazioni; **fino a 100,00**, tetto massimo rimborsabile, **dal settimo annotamento** da eseguire).

Limiti della soluzione

- ▶ La soluzione interpretativa sopra esposta (in ordine al momento in cui effettuare le liquidazioni per gli ausiliari nominati) va, di volta in volta, corretta e coordinata con le **peculiarità della procedura esecutiva** e della **tipologia dei beni aggiudicati e trasferiti**: ES. nell'ipotesi in cui l'**aggiudicatario chieda che sia la custodia ad occuparsi della liberazione del cespite pignorato**, aggiudicato e trasferito - nel caso in cui lo stesso sia abitato dal debitore - ovvero, tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 560 c.p.c. come riscritta dal testo diffuso in bozza del decreto legislativo delegato, nel caso in cui l'aggiudicatario o l'assegnatario decidano di non esentare il custode da tale adempimenti.
- ▶ La tesi sopra esposta non può dirsi congeniale a tale ipotesi appena descritta, atteso che, in tale eventualità, il deposito del rendiconto finale del custode (già trasmesso alle parti e spirato il termine per le eventuali osservazioni) e la relazione finale con istanza di liquidazione delle spese e dei compensi, verrà cronologicamente ancorato ad un momento successivo rispetto alla emissione del decreto di trasferimento, ossia a quello dell'effettiva consegna del bene all'aggiudicatario o assegnatario.
- ▶ Ove s'intenda mantenere la soluzione sopra prospettata, si dovrebbe necessariamente far slittare in avanti il termine per il delegato di provvedere alla redazione del progetto di distribuzione e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione.
- ▶ Ciò che è imprescindibile, in ultima analisi, è comunque la regolamentazione, in ordinanza di vendita, ovvero in altri modelli organizzativi ritenuti opportuni, di un termine finale per tali adempimenti, in modo tale da assicurare, se non il pieno rispetto del termine indicato nello schema del decreto legislativo delegato, quanto meno una eccezione circoscritta a simili ipotesi in modo da avere, per un verso, una gestione ordinata della fase distributiva e, per altro verso, il contenimento dei tempi complessivi di definizione delle procedure esecutive (per esempio, non più tardi di **sessanta** giorni dalla pubblicazione del decreto di trasferimento dell'ultimo o unico lotto).

Il potere del delegato di fissare termini per il deposito da parte dei creditori della nota di precisazione del credito e la predisposizione di un modello per tale richiesta

- ▶ Per una corretta redazione del progetto di distribuzione, al delegato servono tutta una serie di documenti che deve reperire entro termini spesso contingentati e **CON LA COLLABORAZIONE DEL CREDITORE**.
- ▶ **PERTANTO** nell'ordinanza di vendita e delega delle operazioni, è stato assegnato al delegato il **potere di fissare a tutti i creditori un termine** (per esempio, di **trenta giorni** decorrenti dall'aggiudicazione) per far pervenire presso lo stesso delegato, **la nota di precisazione del credito**, **la nota delle spese legali** e tutti i **documenti necessari alla predisposizione del progetto e alla graduazione dei crediti**,
- ▶ LE CONSEQUENZE che derivino dall'OMMISSIONE di tali adempimenti: avvisarsi tutti i creditori che, laddove la nota di precisazione del credito e la nota delle spese legali non vengano depositate nei termini indicati, **il progetto di distribuzione verrà redatto prendendo in considerazione unicamente l'atto di precetto e/o di intervento**, e pertanto si procederà alla liquidazione della sola sorte capitale, oltre gli interessi al tasso legale (o al tasso determinato dal titolo), e **le spese legali non verranno liquidate** (in tale ottica si rimanda al già citato precedente di Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017, a tenore della quale *"in tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incumbenti ai creditori"*).
- ▶ Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è stato di estremo ausilio anche la predisposizione di un **modello di richiesta di precisazione del credito uniforme**, che ciascun delegato trasmetterà ai legali dei creditori costituiti nella procedura esecutiva. Si tratta di un documento che, seppure in parte riproporrà regole già sancite nell'ordinanza di vendita (per esempio, con riferimento ai tempi di tale adempimento e alle conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo, oppure con riferimento alle spese legali), ha il pregio di sensibilizzare i creditori al rispetto di tale onere e agevola la definizione della procedura.
- ▶ In estrema sintesi, in tale modello, si dovrebbe invitare il legale del creditore a **precisare il credito** indicando: le eventuali cause legittime di prelazione vantate; gli estremi delle iscrizioni ipotecarie e delle eventuali rinnovazioni delle formalità; l'ammontare del credito vantato in linea capitale; l'ammontare degli interessi convenzionali per il periodo di cui all'art. 2855, comma II, c.c., precisandone altresì la data di decorrenza; l'ammontare degli interessi legali per il periodo di cui all'art. 2855, comma III, c.c.; l'ammontare delle spese di cui all'art. 2855, comma I, c.c., da collocare nello stesso grado dell'ipoteca, comprese quelle relative all'intervento nel processo esecutivo.

L'individuazione dei criteri per la liquidazione delle spese legali

- ▶ Con riferimento alla notula relativa alle spese legali sostenute e all'ammontare delle spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c., è bene prevedere regole generali in modo tale da prevenire eventuali contestazioni.
- ▶ Per esempio, non è superfluo, viste le richieste che spesso giungono ai Professionisti, precisare che, a seguito dell'entrata in vigore del **D.M. 55/2014**, possono riconoscersi, in sede di liquidazione giudiziale, solo le seguenti voci: spese documentate (e strettamente inerenti alla procedura), compensi per l'attività di precetto (solo al creditore pignorante, non trattandosi di attività essenziale al mero intervento) e per l'intera procedura esecutiva, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA (secondo i parametri di cui al già richiamato D.M.); conseguentemente, che **le spese legali precisate secondo i parametri dell'abrogato Tariffario Forense anno 2004** non verranno prese in considerazione ai fini della formazione del progetto di distribuzione, ribadendo che secondo l'ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte i parametri di cui al D.M. 55/14 si applicano pure alle attività legali compiute in epoca anteriore alla relativa entrata in vigore qualora siano afferenti a procedura esecutive ancora in corso, dovendosi far riferimento al momento della liquidazione giudiziale.
- ▶ **Sulle spese legali**, occorre stabilire il parametro di riferimento per tale liquidazione: per esempio, da ancorare, al minor importo tra quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti e l'entità del credito azionato, in ossequio all'art. 5 comma 1 ultimo periodo D.M. 55/2014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c..
- ▶ In secondo luogo, occorrerebbe anche chiarire **quali tra i valori minimi, medi e massimi** saranno liquidati e compendiati in riparto. Per esempio, si potrebbe adottare la soluzione che ritiene di applicare i valori medi della tariffa vigente per la liquidazione delle spese legali a favore del creditore precedente; di contro, applicare i valori minimi della tariffa vigente per i creditori intervenuti.

Casi particolari

- ▶ Nel **caso di concorrente pendenza di procedura concorsuale ai danni del debitore**, ai fini della formazione del progetto di distribuzione. In particolare, si può stabilire che verranno presi in considerazione esclusivamente il credito vantato dalla Curatela Fallimentare a titolo di spese di giustizia da collocarsi in prededuzione, nonché il credito vantato dal creditore fondiario e che, nell'ipotesi in cui il creditore fondiario inizi o prosegua l'esecuzione individuale sul bene ipotecato in proprio favore anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (artt. 41 TUB e 51 L.F.), il principio di esclusività della verifica dei crediti in sede fallimentare, nel rispetto delle regole sul concorso formale e sostanziale (art. 52 L.F.), imporrà al creditore fondiario di insinuarsi al passivo del fallimento (artt. 52 e 110 L.F.) e di documentare tale adempimento allo scrivente Professionista delegato, unitamente al provvedimento favorevole (anche non definitivo) ottenuto, al fine di poter ottenere l'attribuzione (in via provvisoria e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita.
- ▶ **Nell'ipotesi in cui alla distribuzione concorrano i creditori che intendano far valere un privilegio con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell'art. 2776 co. 2 e co. 3 c.c.**, il delegato li inviterà a documentare l'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare, avvisandoli che - in mancanza - il credito sarà considerato chirografario.
- ▶ **Nel caso di esecuzione avente ad oggetto un bene acquisito dal debitore in regime di comunione legale**, e sempre che uno solo dei coniugi sia debitore, il delegato dovrà attenersi ai principi di diritto e alle modalità di vendita e distribuzione e/o parziale restituzione del ricavato di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 6575/2013.

La regolamentazione della fase successiva di approvazione del progetto di distribuzione e il modello di comunicazione al giudice dell'esecuzione

- ▶ Con l'ausilio dei delegati o della cancelleria, uniformare i modelli per la richiesta del pagamento da parte dei creditori utilmente collocati. Così, all'atto dell'aggiudicazione dell'ultimo bene pignorato, il professionista comunicherà alle parti che verrà avviata la fase della distribuzione del ricavato; in tale sede consegnerà inoltre un **modulo per consentire al creditore di indicare le modalità di pagamento** e le necessarie coordinate bancarie, precisando che il conto corrente su cui dovranno essere bonificate le somme dovrà essere intestato esclusivamente al creditore, con esclusione dei difensori o di terzi.
- ▶ Secondo il nuovo assetto, il delegato provvederà, entro **sette** giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, all'erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal conto quelle a sé spettanti e provvedendo alla chiusura del conto stesso: modello **nota attestante attuazione del progetto approvato e chiusura conto**.
- ▶ La previsione di tale termine appare quanto mai opportuna e sgombera il campo da quelle prassi, vigenti in alcuni residuali Tribunali, in cui la Cancelleria o il Professionista Delegato attendevano, prima di eseguire i pagamenti di cui al piano di riparto, lo spirare del termine per la eventuale opposizione.

Conclusioni

- ▶ La riforma sembra concludere quel percorso, iniziato negli anni 90, che ha visto progressivamente trasferire all'esterno competenze tradizionalmente affidate al giudice dell'esecuzione, in un'ottica, dichiarata espressamente dal legislatore, di efficienza e rapidità delle procedure esecutive. Tale obiettivo, peraltro, è stato fortemente ribadito anche dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che pone una singolare attenzione al settore dell'esecuzione forzata «in ragione della centralità della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema paese», indicando una serie di linee di intervento allo scopo «di rendere più celere e spediti i procedimenti esecutivi».
- ▶ È senz'altro da condividersi la prospettiva di fondo perseguita dal legislatore di **potenziare** l'istituto della delega, nel solco già tracciato dalle previgenti riforme e novelle e, con particolare riferimento, ai poteri del delegato in sede di distribuzione del ricavato; nonché, in via più generale, di rendere più celere ed efficace l'attività del delegato, facendo leva su un obbligo del giudice di vigilare sull'operato del professionista e sul rispetto dei tempi, nonché di provvedere immediatamente alla sostituzione dello stesso in caso di mancato o tardivo adempimento (**responsabilizzare**).
- ▶ Inoltre, si saluta con favore la scelta del legislatore delegante, contenuta nel comma 11 del citato art. 1 della l. 206/2021, di apportare modifiche anche agli artt. 179 ter e 179 quater delle dd.aa. al c.p.c., introducendo una *disciplina dettagliata di rango primario* che riguarda gli organi preposti alla tenuta dell'elenco e alla vigilanza, i requisiti necessari per la presentazione della prima domanda di iscrizione e per le successive conferme nonché i presupposti per la cancellazione dall'elenco, che fanno leva su **una specifica competenza tecnica**.
- ▶ Si segnala anche la riscrittura dell'art. 179 quater disp att cpc, il quale, per un verso, sembra eliminare il riferimento al criterio *dell'equa distribuzione* degli incarichi, la quale viene sostituita dal meccanismo *dell'assegnazione* degli incarichi tra gli iscritti, con l'unico limite di non creare un danno per l'amministrazione della giustizia e si aggiunge la previsione che a nessuno dei professionisti iscritti nell'elenco possano essere conferiti incarichi in misura **superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice**, così da evitare la concentrazione degli incarichi in capo a pochi professionisti, assicurando dei meccanismi di consultabilità, anche informatica, del registro.
- ▶ RESTA FERMO CHE i professionisti, per investire sulla specializzazione, debbono poter contare, in tempi medio-brevi, su un flusso di lavoro che deve essere costante e dare ritorni economici adeguati. Occorre, inoltre, evidenziare che i tempi delle procedure esecutive, per quanto sempre più ridotti, comportano un impegno che si dipana per più anni, per cui, ove vengano affidati pochi incarichi nel corso di un anno, tale attività verrà considerata residuale e probabilmente antieconomica e ciò si ripercuoterebbe sul livello di preparazione media degli ausiliari.